Cass. civ. Sez. VI, ordinanza del 4 marzo 2021, n. 5931, Pres. Scotti, Rel. Nazzicone - Nei contratti di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la nuova clausola anatocistica rispettosa della paritetica periodicità di conteggio degli interessi creditori e debitori è efficace solo se espressamente pattuita per iscritto

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza del 4 marzo 2021, n. 5931, Pres. Scotti, Rel. Nazzicone

Massima ufficiale

"In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera Cicr 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal 2° comma dell'art. 7 della delibera del Cicr teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera".

Conformi Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 23853 del 29 ottobre 2020, Pres.Genovese, Rel.

Cass. nn. 26779/2019 e 9140/2020.